

EMENDAMENTO AL D.D.L. 52/2016 DEL 19.04.2016

1

All' art. 3

rettificato

All' articolo 3, comma 1° le parole:

che devono essere prestate in favore della regione per la
corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi"

sono sostituite:

da prestare in favore del Comune per la corretta esecuzione
e il completamento degli interventi medesimi

f. l. C. C. C. C.

DDL 52/2016 *“Delega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di bonifica dei punti vendita carburanti”*

2
rispetto

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente articolo:

“Art. 3-bis (Clausola Valutativa)

1. Il Consiglio Regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge. In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:

- a) il numero dei procedimenti di bonifica dei siti adibiti a punti vendita carburanti conclusi da parte dei comuni rispetto ai procedimenti pendenti presso la competente Sezione regionale alla data di entrata in vigore della legge e rispetto ai procedimenti di bonifica che saranno avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge;*
- b) i tempi dell'iter procedimentale, le risorse stanziare e utilizzate e le eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi da parte dei comuni;*

2. La Commissione competente promuove forme di valutazione partecipata coinvolgendo i sindaci e i dirigenti degli uffici tecnici dei comuni interessati.

3. Le competenti strutture del Consiglio e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Rosa Barone
